

## 6. AGRICOLTURA

### A. NORMATIVA AGRICOLA

1. 31965 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859), modificato da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 31972 R 2835: Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio, del 29.12.1972 (GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47),
- 31973 R 2910: Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio, del 23.10.1973 (GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31981 R 2143: Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio, del 27.7.1981 (GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1),

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31985 R 3644: Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio, del 19.12.1985 (GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4),
- 31985 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
- 31990 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31995 R 2801: Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio, del 29.11.1995 (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3),
- 31997 R 1256: Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio, del 25.6.1997 (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7).

a) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero massimo di aziende contabili è di 105.000 per la Comunità."

b) All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

"La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia istituiscono tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione."

c) All'allegato si aggiunge:

"Repubblica ceca

Costituisce una circoscrizione

Estonia

Costituisce una circoscrizione

Cipro

Costituisce una circoscrizione

Lettonia

Costituisce una circoscrizione

Lituania

Costituisce una circoscrizione

Ungheria

1. Közép-Magyarország
2. Közép-Dunántúl
3. Nyugat-Dunántúl
4. Dél-Dunántúl
5. Észak- Magyarország
6. Észak-Alföld
7. Dél-Alföld

Malta

Costituisce una circoscrizione

Polonia

1. Pomorze e Mazury
2. Wielkopolska e Śląsk
3. Mazowsze e Podlasie
4. Małopolska e Pogórze

Slovenia

Costituisce una circoscrizione

Slovacchia

Costituisce una circoscrizione."

2. 31966 R 0136: Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025), modificato da:

- 31968 R 2146: Regolamento (CEE) n. 2146/68 del Consiglio, del 29.12.1972 (GU L 314 del 31.12.1972, pag. 1),
- 31970 R 1253: Regolamento (CEE) n. 1253/70 del Consiglio, del 29.6.1970 (GU L 143 dell'1.7.1970, pag. 1),
- 31970 R 2554: Regolamento (CEE) n. 2554/70 del Consiglio, del 15.12.1970 (GU L 275 del 19.12.1970, pag. 5),
- 31971 R 2727: Regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio, del 20.12.1971 (GU L 282 del 23.12.1971, pag. 8),
- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

- 31972 R 1547: Regolamento (CEE) n. 1547/72 del Consiglio, del 18.7.1972 (GU L 165 del 21.7.1972, pag. 1),
- 31973 R 1707: Regolamento (CEE) n. 1707/73 del Consiglio, del 26.6.1973 (GU L 175 del 29.6.1973, pag. 5),
- 31977 R 2560: Regolamento (CEE) n. 2560/77 del Consiglio, del 7.11.1977 (GU L 303 del 28.11.1977, pag. 1),
- 31978 R 1419: Regolamento (CEE) n. 1419/78 del Consiglio, del 20.6.1978 (GU L 171 del 28.6.1978, pag. 8),
- 31978 R 1562: Regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio, del 29.6.1978 (GU L 185 del 7.7.1978, pag. 1),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31979 R 0590: Regolamento (CEE) n. 590/79 del Consiglio, del 26.3.1979 (GU L 78 del 30.3.1979, pag. 1),
- 31980 R 1585: Regolamento (CEE) n. 1585/80 del Consiglio, del 24.6.1980 (GU L 160 del 26.6.1980, pag. 2),

- 31980 R 1917: Regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio, del 15.7.1980 (GU L 186 del 19.7.1980, pag. 1),
- 31980 R 3454: Regolamento (CEE) n. 3454/80 del Consiglio, del 22.12.1980 (GU L 360 del 31.12.1980, pag. 16),
- 31982 R 1413: Regolamento (CEE) n. 1413/82 del Consiglio, del 18.5.1982 (GU L 162 del 12.6.1982, pag. 6),
- 31984 R 1097: Regolamento (CEE) n. 1097/84 del Consiglio, del 31.3.1984 (GU L 113 del 28.4.1984, pag. 1),
- 31984 R 1101: Regolamento (CEE) n. 1101/84 del Consiglio, del 31.3.1984 (GU L 113 del 28.4.1984, pag. 7),
- 31984 R 1556: Regolamento (CEE) n. 1556/84 del Consiglio, del 4.6.1984 (GU L 150 del 6.6.1984, pag. 5),
- 31984 R 2260: Regolamento (CEE) n. 2260/84 del Consiglio, del 17.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 1),

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31985 R 0231: Regolamento (CEE) n. 231/85 del Consiglio, del 29.1.1985 (GU L 26 del 31.1.1985, pag. 12),
- 31985 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
- 31986 R 1454: Regolamento (CEE) n. 1454/86 del Consiglio, del 13.5.1986 (GU L 133 del 21.5.1986, pag. 8),
- 31987 R 1915: Regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio, del 2.7.1987 (GU L 183 del 3.7.1987, pag. 7),
- 31987 R 3994: Regolamento (CEE) n. 3994/87 della Commissione, del 23.12.1987 (GU L 377 del 31.12.1987, pag. 31),
- 31988 R 1098: Regolamento (CEE) n. 1098/88 del Consiglio, del 25.4.1988 (GU L 110 del 29.4.1988, pag. 10),

- 31988 R 2210: Regolamento (CEE) n. 2210/88 del Consiglio, del 19.7.1988 (GU L 197 del 26.7.1988, pag. 1),
- 31989 R 1225: Regolamento (CE) n. 1225/89 del Consiglio, del 3.5.1989 (GU L 128 dell'11.5.1989, pag. 15),
- 31989 R 2902: Regolamento (CEE) n. 2902/89 del Consiglio, del 25.9.1989 (GU L 280 del 29.9.1989, pag. 2),
- 31990 R 3499: Regolamento (CEE) n. 3499/90 del Consiglio, del 27.11.1990 (GU L 338 del 5.12.1990, pag. 1),
- 31990 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23),
- 31991 R 1720: Regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio, del 13.6.1991 (GU L 162 del 26.6.1991, pag. 27),
- 31992 R 0356: Regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio, del 10.2.1992 (GU L 39 del 15.2.1992, pag. 1),
- 31992 R 2046: Regolamento (CEE) n. 2046/92 del Consiglio, del 30.6.1992 (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 1),

- 31993 R 3179: Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16.11.1993 (GU L 285 del 20.11.1993, pag. 9),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 5),
- 31996 R 1581: Regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio, del 30.7.1996 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 11),
- 31998 R 1638: Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32),
- 31999 R 2702: Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7),
- 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
- 32001 R 1513: Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23.7.2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1 783 811 tonnellate per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente:

- Grecia: 419 529 tonnellate
- Spagna: 760 027 tonnellate
- Francia: 3 297 tonnellate
- Italia: 543 164 tonnellate
- Cipro: 6 000 tonnellate
- Portogallo: 51 244 tonnellate
- Slovenia: 400 tonnellate
- Malta: 150 tonnellate

I quantitativi nazionali garantiti stabiliti per Cipro e Malta sono provvisori. Tali cifre saranno rivedute nel 2005 dopo l'introduzione del Sistema di informazione geografica (GIS). Qualora la produzione ammissibile sia diversa dal quantitativo fissato, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento N. 136/66/CEE, di adeguare di conseguenza i quantitativi nazionali garantiti.".

3. 31975 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 31989 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21.12.1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

All'articolo 5, paragrafo 3 si aggiunge la seguente lettera e):

"(e) Fatta salva la lettera b), in Ungheria possono essere commercializzati i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), che sono stati prodotti e imbottigliati in Ungheria anteriormente al 1° gennaio 1993 e si presentano nel volume di 0,70 litri, purché l'Ungheria dichiari alla Commissione il volume delle scorte alla data di adesione."

4. 31977 R 1784: Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31979 R 2225: Regolamento (CEE) n. 2225/79 del Consiglio, del 9.10.1979 (GU L 257 del 12.10.1979, pag. 1),
- 31985 R 2039: Regolamento (CEE) n. 2039/85 del Consiglio, del 23.7.1985 (GU L 193 del 25.7.1985, pag. 1),
- 31991 R 1605: Regolamento (CEE) n. 1605/91 del Consiglio, del 10.6.1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 14),
- 31993 R 1987: Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio, del 19.7.1993 (GU L 182 del 24.7.1993, pag. 1),
- 31996 R 1323: Regolamento (CE) n. 1323/96 del Consiglio, del 26.6.1996 (GU L 171 del 10.7.1996, pag. 1).

All'articolo 9 si aggiunge la seguente frase:

"La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano tali informazioni entro quattro mesi dalla data di adesione."

5. 31982 R 1981: Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU L 215 del 23.7.1982, pag. 3), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31987 R 4069: Regolamento (CEE) n. 4069/87 del Consiglio, del 22.12.1987 (GU L 380 del 31.12.1987, pag. 32),
- 31989 R 1808: Regolamento (CEE) n. 1808/89 del Consiglio, del 19.6.1989 (GU L 177 del 24.6.1989, pag. 5),
- 31992 R 3337: Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16.11.1992 (GU L 336 del 20.11.1992, pag. 2).

Nell'elenco riportato nell'allegato sono aggiunte le seguenti regioni:

"Česká republika  
Slovensko".

6. 31985 R 1907: Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21).

a) Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 1 bis

1. La Lituania può utilizzare le scorte di vino originarie della Moldavia importate prima del 1° gennaio 2004 per l'elaborazione di vino spumante fino all'esaurimento di dette scorte.
2. La Lituania elabora un inventario delle scorte disponibili al 1° gennaio 2004 e segue l'evoluzione di tali scorte.
3. Il vino spumante prodotto a partire da vini della Moldavia reca una speciale etichetta supplementare che indica l'origine del materiale utilizzato e specifica che il vino in questione è destinato alla vendita unicamente nel territorio lituano o all'esportazione in paesi terzi.

7. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:

- 31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
- 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

a) All'articolo 1, paragrafo 4:

– alla lettera f) sono aggiunti i seguenti punti 3) e 4):

"3) La denominazione "acquavite di vinaccia" o "marc" può essere sostituita dalla denominazione *zivania* unicamente per le bevande spiritose prodotte a Cipro.

4) La denominazione "acquavite di vinaccia" o "marc" può essere sostituita dalla definizione *Pálinka* unicamente per le bevande spiritose prodotte in Ungheria.

– alla lettera i) è aggiunto il seguente punto 4):

"4) La denominazione "acquavite di frutta" può essere sostituita dalla denominazione *Pálinka* unicamente per le bevande spiritose prodotte in Ungheria e per i distillati di albicocca prodotti unicamente nelle seguenti regioni (Bundesländer) austriache: Austria inferiore, Burgenland, Stiria e Vienna."

– Alla lettera o), punto 3), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- essere elaborata esclusivamente in Grecia o esclusivamente a Cipro".

b) All'articolo 5, paragrafo 3:

– alla lettera c) è aggiunto il seguente comma:

"La Polonia può chiedere che per la produzione di vodka nel suo territorio con l'etichetta "Vodka polacca"/"Polska Wódka" siano utilizzate unicamente materie prime specifiche di origine polacca o siano seguite specifiche tradizionali, nel contesto della politica di qualità perseguita dalla Polonia."

c) All'articolo 7, paragrafo 5), primo capoverso, dopo la denominazione "*Rum-Verschnitt*" sono aggiunti i termini "*e Slivovice*".

d) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Tuttavia il paragrafo 1 non osta alla commercializzazione della bevanda spiritosa denominata "*Slivovice*" prodotta nella Repubblica ceca e ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell'ultima distillazione, una proporzione massima di 30% vol. di alcole etilico di origine agricola. Tale prodotto deve essere designato come "bevanda spiritosa" ai sensi dell'articolo 5 e può altresì recare la denominazione *Slivovice* nello stesso campo visivo sull'etichetta frontale. Se la *Slivovice* prodotta nella Repubblica ceca è commercializzata nella Comunità la sua composizione alcolica deve essere menzionata sull'etichetta. Questa disposizione non pregiudica l'uso della denominazione *Slivovice* per le acquaviti di frutta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i)."

e) All'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche:

- al punto 5: "Karpatské brandy špeciál"
- al punto 7 "Szatmári zilvapálinka", "Kecskeméti barackpálinka", "Békési szilvapálinka", "Szabolcsi almapálinka" e "Bosacka Slivovica"
- al punto 11 "Vilniaus dzinas", "Spišská borovička", "Slovenská borovička Juniperus", "Slovenská borovička", "Inovecká borovička", "Liptovská borovička"
- al punto 14 "Allažu Ķimelis", "Cepkeliu", "Demānovka bylinný likér", "Polish Cherry", "Karlovarská horka"
- al punto 16 "Latvijas Dzidrais", "Rīgas degvīns", "LB degvīns", "LB vodka", "Originali Lietuviska degtine", "Laugarício vodka", "Polska Wodka/vodka polacca" e "vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte"/" Wódka ziołowa z Niziny Północnopolaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej"

f) All'allegato II è aggiunto il seguente punto:

"17. Bevande spiritose al gusto amaro "Riga Black Balsam"o "Rīgas melnais Balzāms",  
"Demānovka bylinnā horkā"

8. 31991 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:

- 31992 R 1535: Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15.6.1992 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 15),
- 31992 R 2083: Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14.7.1992 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 15),
- 31992 R 3713: Regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22.12.1992 (GU L 378 del 23.12.1992, pag. 21),
- 31993 R 0207: Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29.1.1993 (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5),
- 31993 R 2608: Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23.9.1993 (GU L 239 del 24.9.1993, pag. 10),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31994 R 0468: Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2.3.1994 (GU L 59 del 3.3.1994, pag. 1),
- 31994 R 1468: Regolamento (CE) n. 1468/94 del Consiglio, del 20.6.1994 (GU L 159 del 28.6.1994, pag. 11),
- 31994 R 2381: Regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, del 30.9.1994 (GU L 255 del 1.10.1994, pag. 84),
- 31195 R 0529: Regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione, del 9.3.1995 (GU L 54 del 19.11.2001, pag. 10).
- 31995 R 1201: Regolamento (CE) n. 1201/95 della Commissione, del 29.5.1995 (GU L 119 del 30.5.1995, pag. 9),
- 31995 R 1202: Regolamento (CE) n. 1202/95 della Commissione, del 29.5.1995 (GU L 119 del 30.5.1995, pag. 11),
- 31995 R 1935: Regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio, del 22.6.1995 (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1),
- 31996 R 0418: Regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione, del 7.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 10),
- 31997 R 1488: Regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29.7.1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 12),
- 31998 R 1900: Regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4.9.1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6),

- 31999 R 0330: Regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione, del 12.2.1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 23),
- 31999 R 1804: Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1),
- 32000 R 0331: Regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione, del 17.12.1999 (GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1),
- 32000 R 1073: Regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione, del 19.5.2000 (GU L 119 del 20.5.2000, pag. 27),
- 32000 R 1437: Regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione, del 30.6.2000 (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62),
- 32000 R 2020: Regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione, del 25.9.2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39),
- 32001 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2.3.2001 (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16),

- 32001 R 2491: Regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9),
  - 32002 R 0473: Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15.3.2002 (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21).
- a) All'articolo 2 si inseriscono i seguenti trattini tra le voci relative alle lingue spagnola e danese:

"– in ceco: ekologické",

e, tra le voci relative alle lingue tedesca e greca:

"– in estone: mahe or ökoloogiline"

e, tra le voci relative alle lingue italiana e olandese:

"– in lettone: bioloģiskā,

– in lituano: ekologiškas,

– in ungherese: ökológiai,

– in maltese: organiku",

e, tra le voci relative alle lingue olandese e portoghese:

"— in polacco: ekologiczne",

e, tra le voci relative alle lingue portoghese e finlandese:

"— in slovacco: ekologické,

— in sloveno: ekološki".

b) All'articolo 5, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

"In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento, a condizione che:

- la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata prima del 22 luglio 1991 - salvo l'applicazione del secondo comma - e sia conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa<sup>\*</sup>, e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione chiara, evidente e facilmente leggibile che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.

La data di applicazione di cui al primo trattino del primo comma è, per la Finlandia, l'Austria e la Svezia, il 1° gennaio 1995 e, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il 1° maggio 2004.

---

\* GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).";

- c) All'allegato V si inserisce, tra le voci relative alle lingue spagnola e danese:

"CS: Ekologické zemědělství – kontrolní systém ES",

e, tra le voci relative alle lingue tedesca e greca:

"ET: Mahepõllumajandus – EÜ kontrollsüsteem o Ökoloogiline põllumajandus – EÜ kontrollsüsteem",

e, tra le voci relative alle lingue italiana e olandese:

"LV: Bioloģiskā lauksaimniecība - EK kontroles sistēma,  
LT: Ekologinis žemės ūkis – EB kontrolės sistema,  
HU: Ökológiai gazdálkodás – EK ellenőrzési rendszer,  
MT: Agrikultura Organika – Sistema ta' Kontroll tal-KE",

e, tra le voci relative alle lingue olandese e portoghese:

"PL: Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE",

e, tra le voci relative alle lingue portoghese e finlandese:

"SK: Ekologické poľnohospodárstvo – kontrolný systém ES,  
SL: Ekološko kmetijstvo - Kontrolni sistem ES".

9. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
- 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
- 31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
- 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
- 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),

- 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
- 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
- 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
- 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

a) All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 402.953 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.";

b) Al punto I "Flue-Cured" dell'allegato si aggiunge:

"Wiślica

Virginia SCR IUN

Wiktorja

Wiecha

Wika

Wala

Wisla

Wilia

Waleria

Watra

Wanda

Weneda

Wenus

DH 16

DH 17";

c) Al punto II "Light Air-Cured" dell'allegato si aggiunge:

"Bursan

Bachus

Bożek

Boruta

Tennessee 90

Baca

Bocheński

Bonus

NC 3

Tennessee 86";

d) Al punto III "Dark Air-Cured" dell'allegato si aggiunge:

"Prezydent

Mieszko

Milenium

Małopolanin

Makar

Mega";

e) Al punto IV "Fire Air-Cured" dell'allegato si aggiunge:

"Kosmos".

10. 31992 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1), modificato da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31997 R 0535: Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17.3.1997 (GU L 83 del 25.3.1997, pag. 3),
- 31997 R 1068: Regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione, del 12.6.1997 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10),
- 32000 R 2796: Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20.12.2000 (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

All'articolo 2, paragrafo 7 e all'articolo 10, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione.".

11. 31992 R 2082: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9), modificato da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

a) All'articolo 7, paragrafo 4 si aggiunge la seguente frase:

"La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia pubblicano tali dati entro sei mesi dalla data della loro adesione."

b) All'articolo 14, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

“Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione.”.

12. 31992 R 2137: Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1), modificato da:

- 31994 R 1278: Regolamento (CE) n. 1278/94 del Consiglio, del 30.5.1994 (GU L 140 del 3.6.1994, pag. 5),
- 31997 R 2536: Regolamento (CE) n. 2536/97 del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6).

All'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"Se la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia intendono avvalersi di tale facoltà, essi ne informano la Commissione e gli Stati membri entro un anno dopo la data di adesione".

13. 31992 R 3950: Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da:

- 31993 R 0748: Regolamento (CEE) n. 748/93 del Consiglio, del 17.3.1993 (GU L 77 del 31.3.1993, pag. 16),
- 31993 R 1560: Regolamento (CEE) n. 1560/93 del Consiglio, del 14.6.1993 (GU L 154 del 25.6.1993, pag. 30),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 R 0647: Regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione, del 23.3.1994 (GU L 80 del 19.11.2001, pag. 16),
- 31994 R 1883: Regolamento (CE) n. 1883/94 del Consiglio, del 27.7.1994 (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 25),
- 31995 R 0630: Regolamento (CE) n. 630/95 della Commissione, del 23.3.1995 (GU L 66 del 24.3.1995, pag. 11),

- 31995 R 1552: Regolamento (CE) n. 1552/95 del Consiglio, del 29.6.1995 (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 43),
- 31996 R 0635: Regolamento (CE) n. 635/96 della Commissione, del 10.4.1996 (GU L 90 dell'11.4.1996, pag. 17),
- 31996 R 1109: Regolamento (CE) n. 1109/96 della Commissione, del 20.6.1996 (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 13),
- 31997 R 0614: Regolamento (CE) n. 614/97 della Commissione, dell'8.4.1997 (GU L 94 del 9.4.1997, pag. 4),
- 31998 R 0551: Regolamento (CE) n. 551/98 del Consiglio, del 9.3.1998 (GU L 73 del 12.3.1998, pag. 1),
- 31998 R 0903: Regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione, del 28.4.1998 (GU L 127 del 29.4.1998, pag. 8),
- 31999 R 0751: Regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione, del 9.4.1999 (GU L 96 del 10.4.1999, pag. 11),

- 31999 R 1256: Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17.5.1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73),
- 32000 R 0749: Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione, dell'11.4.2000 (GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4),
- 32001 R 0603: Regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione, del 28.3.2001 (GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18),
- 32002 R 0582: Regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione, del 4.4.2002 (GU L 89 del 5.4.2002, pag. 7),
- 32002 R 2028: Regolamento (CE) n. 2028/2002 del Consiglio, dell'11.11.2002 (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3).

a) All'articolo 3, paragrafo 2 si aggiungono i seguenti commi:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi in questione includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.

Per la Polonia, la distribuzione del quantitativo totale fra consegne e vendite dirette è riveduta sulla base dei dati reali del 2003 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, conformemente alla tabella g) dell'allegato. Tale riserva è liberata dal 1° aprile 2006, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 1998 per Estonia e Lettonia e dal 2000 per Repubblica ceca, la Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, in base alla valutazione di una relazione che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2005. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato."

b) All'articolo 4, paragrafo 1, si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il quantitativo di riferimento individuale di cui sopra è pari al quantitativo disponibile il 31.3.2002 per l'Ungheria, il 31.3.2003 per Malta e Lituania, il 31.3.2004 per Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia e Slovacchia e il 31.3.2005 per Polonia e Slovenia."

c) All'articolo 11, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente:

"Tuttavia, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 2001 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,21% per la Repubblica ceca, al 4,31% per l'Estonia, al 3,46% per Cipro, al 4,07% per la Lettonia, al 3,99% per la Lituania, al 3,85% per l'Ungheria, al 3,90% per la Polonia, al 4,13% per la Slovenia e al 3,71% per la Slovacchia."

d) La tabella c) dell'allegato è sostituita dalla seguente:

"c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 sono applicabili dal 1° maggio 2004 al 31 marzo 2005.

| Stato membro            | Consegne       | (tonnellate)    |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|                         |                | Vendite dirette |
| Belgio                  | 3 188 202,403  | 122 228,597     |
| Repubblica ceca         | 2 613 239,000  | 68 904,000      |
| Danimarca               | 4 454 709,217  | 638,783         |
| Germania                | 27 769 228,612 | 95 587,388      |
| Estonia                 | 537 118,000    | 87 365,000      |
| Grecia                  | 699 626,000    | 887,000         |
| Spagna                  | 6 035 564,833  | 81 385,167      |
| Francia                 | 23 844 318,264 | 391 479,736     |
| Irlanda                 | 5 386 176,780  | 9 587,220       |
| Italia                  | 10 316 482,000 | 213 578,000     |
| Cipro                   | 141 337,000    | 3 863,000       |
| Lettonia                | 468 943,000    | 226 452,000     |
| Lituania                | 1 256 440,000  | 390 499,000     |
| Lussemburgo             | 268 554,000    | 495,000         |
| Ungheria                | 1 782 650,000  | 164 630,000     |
| Malta                   | 48 698,000     | -               |
| Paesi Bassi             | 11 001 277,000 | 73 415,000      |
| Austria                 | 2 599 130,467  | 150 270,533     |
| Polonia                 | 8 500 000,000  | 464 017,000     |
| Portogallo <sup>1</sup> | 1 861 171,000  | 9 290,000       |
| Slovenia                | 467 063,000    | 93 361,000      |
| Slovacchia              | 990 810,000    | 22 506,000      |
| Finlandia               | 2 398 275,179  | 8 685,339       |
| Svezia                  | 3 300 000,000  | 3 000,000       |
| Regno Unito             | 14 437 481,500 | 172 265,500     |

<sup>1.</sup> Eccetto Madeira

”;

e) La tabella d) dell'allegato è sostituita dalla seguente:

"d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

*(tonnellate)*

| Stato membro            | Consegne       | Vendite dirette |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Belgio                  | 3 204 754,403  | 122 228,597     |
| Repubblica ceca         | 2 613 239,000  | 68 904,000      |
| Danimarca               | 4 476 986,217  | 638,783         |
| Germania                | 27 908 552,612 | 95 587,388      |
| Estonia                 | 537 118,000    | 87 365,000      |
| Grecia                  | 699 626,000    | 887,000         |
| Spagna                  | 6 035 564,833  | 81 385,167      |
| Francia                 | 23 965 497,264 | 391 479,736     |
| Irlanda                 | 5 386 176,780  | 9 587,220       |
| Italia                  | 10 316 482,000 | 213 578,000     |
| Cipro                   | 141 337,000    | 3 863,000       |
| Lettonia                | 468 943,000    | 226 452,000     |
| Lituania                | 1 256 440,000  | 390 499,000     |
| Lussemburgo             | 269 899,000    | 495,000         |
| Ungheria                | 1 782 650,000  | 164 630,000     |
| Malta                   | 48 698,000     | -               |
| Paesi Bassi             | 11 056 650,000 | 73 415,000      |
| Austria                 | 2 612 877,467  | 150 270,533     |
| Polonia                 | 8 500 000,000  | 464 017,000     |
| Portogallo <sup>1</sup> | 1 870 533,000  | 9 290,000       |
| Slovenia                | 467 063,000    | 93 361,000      |
| Slovacchia              | 990 810,000    | 22 506,000      |
| Finlandia               | 2 410 298,179  | 8 685,339       |
| Svezia                  | 3 316 515,000  | 3 000,000       |
| Regno Unito             | 14 510 431,500 | 172 265,500     |

<sup>1.</sup> Eccetto Madeira

";

f) La tabella e) dell'allegato è sostituita dalla seguente:

"e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

*(tonnellate)*

| Stato membro            | Consegne       | Vendite dirette |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Belgio                  | 3 221 306,403  | 122 228,597     |
| Repubblica ceca         | 2 613 239,000  | 68 904,000      |
| Danimarca               | 4 499 262,217  | 638,783         |
| Germania                | 28 047 876,612 | 95 587,388      |
| Estonia                 | 537 118,000    | 87 365,000      |
| Grecia                  | 699 626,000    | 887,000         |
| Spagna                  | 6 035 564,833  | 81 385,167      |
| Francia                 | 24 086 676,264 | 391 479,736     |
| Irlanda                 | 5 386 176,780  | 9 587,220       |
| Italia                  | 10 316 482,000 | 213 578,000     |
| Cipro                   | 141 337,000    | 3 863,000       |
| Lettonia                | 468 943,000    | 226 452,000     |
| Lituania                | 1 256 440,000  | 390 499,000     |
| Lussemburgo             | 271 244,000    | 495,000         |
| Ungheria                | 1 782 650,000  | 164 630,000     |
| Malta                   | 48 698,000     | -               |
| Paesi Bassi             | 11 112 024,000 | 73 415,000      |
| Austria                 | 2 626 624,467  | 150 270,533     |
| Polonia                 | 8 500 000,000  | 464 017,000     |
| Portogallo <sup>1</sup> | 1 879 896,000  | 9 290,000       |
| Slovenia                | 467 063,000    | 93 361,000      |
| Slovacchia              | 990 810,000    | 22 506,000      |
| Finlandia               | 2 422 320,179  | 8 685,339       |
| Svezia                  | 3 333 030,000  | 3 000,000       |
| Regno Unito             | 14 583 381,500 | 172 265,500     |

<sup>1.</sup> Eccetto Madeira

”;

g) La tabella f) dell'allegato è sostituita dalla seguente:

"f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

*(tonnellate)*

| Stato membro            | Consegne       | Vendite dirette |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Belgio                  | 3 237 858,403  | 122 228,597     |
| Repubblica ceca         | 2 613 239,000  | 68 904,000      |
| Danimarca               | 4 521 539,217  | 638,783         |
| Germania                | 28 187 200,612 | 95 587,388      |
| Estonia                 | 537 118,000    | 87 365,000      |
| Grecia                  | 699 626,000    | 887,000         |
| Spagna                  | 6 035 564,833  | 81 385,167      |
| Francia                 | 24 207 855,264 | 391 479,736     |
| Irlanda                 | 5 386 176,780  | 9 587,220       |
| Italia                  | 10 316 482,000 | 213 578,000     |
| Cipro                   | 141 337,000    | 3 863,000       |
| Lettonia                | 468 943,000    | 226 452,000     |
| Lituania                | 1 256 440,000  | 390 499,000     |
| Lussemburgo             | 272 590,000    | 495,000         |
| Ungheria                | 1 782 650,000  | 164 630,000     |
| Malta                   | 48 698,000     | -               |
| Paesi Bassi             | 11 167 397,000 | 73 415,000      |
| Austria                 | 2 640 371,467  | 150 270,533     |
| Polonia                 | 8 500 000,000  | 464 017,000     |
| Portogallo <sup>1</sup> | 1 889 258,000  | 9 290,000       |
| Slovenia                | 467 063,000    | 93 361,000      |
| Slovacchia              | 990 810,000    | 22 506,000      |
| Finlandia               | 2 434 343,179  | 8 685,339       |
| Svezia                  | 3 349 545,000  | 3 000,000       |
| Regno Unito             | 14 656 332,500 | 172 265,500     |

<sup>1.</sup> Eccetto Madeira

”;

h) All'allegato si aggiunge la tabella g)

"g) quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2

(tonnellate)

| Stato membro    | Riserva speciale per la ristrutturazione |
|-----------------|------------------------------------------|
| Repubblica ceca | 55 788                                   |
| Estonia         | 21 885                                   |
| Lettonia        | 33 253                                   |
| Lituania        | 57 900                                   |
| Ungheria        | 42 780                                   |
| Polonia         | 416 126                                  |
| Slovenia        | 16 214                                   |
| Slovacchia      | 27 472                                   |

";

14. 31993 R 0404: Regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1), modificato da:

- 31993 R 3518: Regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione, del 21.12.1993 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 15),
- 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
- 31998 R 1637: Regolamento (CE) n. 1637/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28),
- 31999 R 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.5.1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80),
- 32001 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29.1.2001 (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2),
- 32001 R 2587: Regolamento (CE) n. 2587/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

L'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 867 500 t (peso netto). Esso è così ripartito tra le regioni produttrici della Comunità:

1. 420 000 t per le isole Canarie,
2. 150 000 t per la Guadalupa,
3. 219 000 t per la Martinica,
4. 50 000 t per Madera, le Azzorre e l'Algarve,
5. 15 000 t per Creta e la Laconia,
6. 13 500 t per Cipro.

La ripartizione quantitativa per regione può essere adeguata entro i limiti del quantitativo massimo previsto per la Comunità."

15. 31994 R 1868: Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4), modificato da:

- 31995 R 1664: Regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione, del 7.7.1995 (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13),
- 31995 R 1863: Regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio, del 17.7.1995 (GU L 179 del 29.7.1995, pag. 1),
- 31998 R 1284: Regolamento (CE) n. 1284/98 del Consiglio, del 16.6.1998 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3),
- 31999 R 1252: Regolamento (CE) n. 1252/1999 del Consiglio, del 17.5.1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15),
- 32000 R 0962: Regolamento (CE) n. 962/2002 del Consiglio, del 27.5.2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1).

a) All'articolo 2 si aggiungono i paragrafi 3 e 4:

"3. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sotto elencati sono assegnati i seguenti contingenti per la campagne di commercializzazione 2004/2005:

|                 | (tonnellate) |
|-----------------|--------------|
| Repubblica ceca | 33 660       |
| Estonia         | 250          |
| Lettonia        | 5 778        |
| Lituania        | 1 211        |
| Polonia         | 144 985      |
| Slovacchia      | 729          |
| Totale          | 186 613      |

4. Ciascuno Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 3, da utilizzare nella campagna di commercializzazione 2004-2005, fra le imprese produttrici di fecola di patate, basandosi in particolare sul quantitativo medio di fecola di patate da esse prodotto nel periodo 1999-2001 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Polonia, la Slovacchia, 1998-2000 per la Lituania e tenendo conto degli investimenti irreversibili realizzati da tali imprese anteriormente al 1° febbraio 2002."

- b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

È proibito alle fecolerie concludere contratti di coltivazione di patate con i produttori per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per coprire il contingente loro assegnato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4."

- c) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Un premio di 22,25 euro per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (\*), per i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente."

d) L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

A tale titolo non è versata alcuna restituzione all'esportazione."

16. 31995 R 0603: Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1), modificato da:

- 31995 R 0684: Regolamento (CE) n. 684/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 3),
- 31995 R 1347: Regolamento (CE) n. 1347/95 del Consiglio, del 9.6.1995 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1).

a) L'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) di foraggi essiccati pari a 4.517.223 tonnellate per singola campagna di commercializzazione."

b) La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

"Quantitativo nazionale garantito (QNG)

|                 | (tonnellate) |
|-----------------|--------------|
| UEBL            | 8 000        |
| Repubblica ceca | 27 942       |
| Danimarca       | 334 000      |
| Germania        | 421 000      |
| Grecia          | 32 000       |
| Spagna          | 1 224 000    |
| Francia         | 1 455 000    |
| Irlanda         | 5 000        |
| Italia          | 523 000      |
| Lituania        | 650          |
| Ungheria        | 49 593       |
| Paesi Bassi     | 285 000      |
| Austria         | 4 400        |
| Polonia         | 13 538       |
| Portogallo      | 5 000        |
| Slovacchia      | 13 100       |
| Finlandia       | 3 000        |
| Svezia          | 11 000       |
| Regno Unito     | 102 000".    |

17. 31995 R 3072: Regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18), modificato da:

- 31998 R 0192: Regolamento (CE) n. 192/98 del Consiglio, del 20.1.1998 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 16),
- 31998 R 2072: Regolamento (CE) n. 2072/98 del Consiglio, del 28.9.1998 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4),
- 32000 R 1528: Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione, del 13.7.2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 64)
- 32000 R 1667: Regolamento (CE) n. 1667/2000 del Consiglio, del 17.7.2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3),
- 2001 R 1987: Regolamento (CE) n. 1987/2001 del Consiglio, dell'8.10.2001 (GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5),
- 32002 R 0411: Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, del 4.3.2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

a) La tabella di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

"

(EUR/ha)

|                                                                                  | 1999/2000 e successive |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Spagna                                                                           | 334,33                 |
| Ungheria                                                                         | 163,215                |
| Francia                                                                          |                        |
| – territorio metropolitano                                                       |                        |
| – Guiana francese                                                                | 289,05                 |
|                                                                                  | 395,40                 |
| Grecia                                                                           |                        |
| – dipartimenti di<br>Salonicco, Serre,<br>Kavala, Etolia-<br>Acarania, e Ftotide | 393,82                 |
| – altri dipartimenti                                                             | 393,82                 |
| Italia                                                                           | 318,01                 |
| Portogallo                                                                       | 318,53                 |

",

b) L'articolo 6, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia e la Grecia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

|         |            |
|---------|------------|
| Spagna: | 104.973 ha |
|---------|------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Ungheria: | 3.222 ha |
|-----------|----------|

Francia:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| – territorio metropolitano | 24.500 ha |
| – Guiana francese          | 5.500 ha  |

Grecia:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – dipartimenti di Salonicco, Serre, Kavala<br>Etolia, Acarnania e Ftotide | 22.330 ha |
| – altri dipartimenti                                                      | 2.561 ha  |

|         |            |
|---------|------------|
| Italia: | 239.259 ha |
|---------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Portogallo: | 34 000 ha" |
|-------------|------------|

18. 31996 R 1107: Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1) modificato da:

- 31996 R 1263: Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, dell'1.7.1996 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19),
- 31997 R 0123: Regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione, del 23.1.1997 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 19),
- 31997 R 1065: Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12.6.1997 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5),
- 31997 R 2325: Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione, del 24.11.1997 (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33),
- 31998 R 0134: Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20.1.1998 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6),
- 31998 R 0644: Regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione, del 20.3.1998 (GU L 87 del 21.3.1998, pag. 8),

- 31998 R 1549: Regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione, del 17.7.1998 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 25),
- 31999 R 0083: Regolamento (CE) n. 83/1999 della Commissione, del 13.1.1999 (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 17),
- 31999 R 0590: Regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione, del 18.3.1999 (GU L 74 del 19.3.1999, pag. 8),
- 31999 R 1070: Regolamento (CE) n. 1070/1999 della Commissione, del 25.5.1999 (GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18),
- 32000 R 0813: Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio, del 17.4.2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 5),
- 32000 R 2703: Regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione, dell'11.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25),
- 32001 R 0913: Regolamento (CE) n. 913/2001 della Commissione, del 10.5.2001 (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 8),
- 32001 R 1347: Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28.6.2001 (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 3),

- 32001 R 1778: Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione, del 7.9.2001 (GU L 240 dell'8.9.2001, pag. 6),
- 32002 R 0564: Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione, del 2.4.2002 (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7),
- 32002 R 1829: Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14.10.2002 (GU L 277 del 15.10.2002, pag. 10).

a) All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma:

"Le denominazioni " Budějovické pivo", " Českobudějovické pivo" e "Budějovický měšťanský var" sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) e figurano nell'allegato conformemente alle specifiche comunicate alla Commissione. Ciò lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell'Unione europea alla data di adesione."

b) All'allegato, Parte B, alla voce "Birra" si inserisce:

"REPUBBLICA CECA:

- Budějovické pivo (IPG)
- Českobudějovické pivo (IPG)"
- Budějovický měšťanský var (IPG)".

19. 31996 R 1577: Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4), modificato da:

- 31997 R 1826: Regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione, del 22.9.1997 (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11),
- 32000 R 0811: Regolamento (CE) n. 811/2000 del Consiglio, del 17.4.2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).

L'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le superfici massime garantite sono fissate a 162.529 ettari per le lenticchie e i ceci e a 259.473 ettari per le vecce di cui all'articolo 1, lettera c). Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento.".

20. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:

- 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
- 31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
- 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
- 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
- 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

a) All'articolo 7, paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:

"Per Cipro, le campagne di riferimento per stabilire la superficie massima garantita comunitaria di cui al primo comma sono le campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/2000."

b) All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati a norma del paragrafo 2 non possono superare 27 930 tonnellate.";

c) L'allegato III è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

(in tonnellate)

|                   |                 | Pomodori  | Pesche  | Pere    |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| Limiti comunitari |                 | 8 653 328 | 542 062 | 105 659 |
| Limiti nazionali  | Repubblica ceca | 12 000    | 1 287   | 11      |
|                   | Grecia          | 1 211 241 | 300 000 | 5 155   |
|                   | Spagna          | 1 238 606 | 180 794 | 35 199  |
|                   | Francia         | 401 608   | 15 685  | 17 703  |
|                   | Italia          | 4 350 000 | 42 309  | 45 708  |
|                   | Cipro           | 7 944     | 6       | n.a.    |
|                   | Lettonia        | n.a.      | n.a.    | n.a.    |
|                   | Ungheria        | 130 790   | 1 616   | 1 031   |
|                   | Malta           | 27 000    | n.a.    | n.a.    |
|                   | Paesi Bassi     | n.a.      | n.a.    | 243     |
|                   | Austria         | n.a.      | n.a.    | 9       |
|                   | Polonia         | 194 639   | n.a.    | n.a.    |
|                   | Portogallo      | 1 050 000 | 218     | 600     |
|                   | Slovacchia      | 29 500    | 147     | n.a.    |

n.a.: non applicabile

".

21. 31996 R 2202: Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49), modificato da:

- 31999 R 0858: Regolamento (CE) n. 858/1999 del Consiglio, del 22.4.1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8),
- 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

L'allegato II è sostituito dal seguente:

## "ALLEGATO II

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

Peso netto di materia prima fresca

(in tonnellate)

|                       |            | Arance    | Limoni  | Pompelmi e<br>pomeli | Piccoli agrumi |
|-----------------------|------------|-----------|---------|----------------------|----------------|
| Limiti comunitari     |            | 1 518 982 | 513 650 | 22 000               | 390 000        |
| Limiti nazionali      | Grecia     | 280 000   | 27 976  | 799                  | 5 217          |
|                       | Spagna     | 600 467   | 192 198 | 1 919                | 270 186        |
|                       | Francia    | n.a.      | n.a.    | 61                   | 445            |
|                       | Italia     | 99 769    | 290 426 | 3 221                | 106 428        |
|                       | Cipro      | 18 746    | 3 050   | 16 000               | 6 000          |
|                       | Portogallo | 20 000    | n.a.    | n.a.                 | 1 724          |
| n.a.: non applicabile |            |           |         |                      |                |

".

22. 31998 R 1638: Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32), modificato da:

– 32001 R 1513: Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23.7.2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

a) All'articolo 2, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma:

"Cipro, Malta e la Slovenia introducono il SIG al più tardi entro il 1° gennaio 2005."

b) All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli olivi supplementari o le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998 per la Comunità, a eccezione di Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, e quelli indicati in una dichiarazione di coltivazione a una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1° novembre 2001."

23. 31999 R 1251: Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da:

- 31999 R 2704: Regolamento (CE) n. 2704/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12),
- 32000 R 1672: Regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27.7.2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13),
- 32001 R 1038: Regolamento (CE) n. 1038/2001 del Consiglio, del 22.5.2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).

- a) All'articolo 2, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, le superfici di base regionali sono fissate in modo da corrispondere al numero medio di ettari che in una regione risultano a seminativi durante un triennio consecutivo nel periodo 1997-2001. Il totale delle superfici di base regionali per ciascuno di tali Stati membri non supera le superfici di base menzionate nell'allegato VI."

- b) All'articolo 3, paragrafo 5 si aggiunge il seguente comma:

"- nel caso della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, fissando le rese di riferimento ai livelli menzionati nell'allegato VI."

- c) All'articolo 3, paragrafo 7, l'espressione "... o, nel caso dell'Italia e della Spagna, la resa fissata nell'articolo 3, paragrafo 5, è superata, ..." è sostituita con la seguente:

"... o, nel caso di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, dell'Italia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovacchia, della Slovenia e della Spagna, la resa fissata nell'articolo 3, paragrafo 5, è superata, ..."

d) All'articolo 7, tra il primo e il secondo comma si inserisce il comma seguente:

"Per la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovenia, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 2000, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Per la Slovacchia, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 2001, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli." Per l'Estonia le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 1° ottobre 2002, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Per la Repubblica ceca le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 novembre 2002, al pascolo permanente; a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Per Cipro le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 1° dicembre 2002, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli."

- e) All'articolo 7, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo e al secondo comma in presenza di particolari circostanze connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico, qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e l'intervento in questione disponga che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre, in alcuni casi non disciplinati dai due commi precedenti, gli Stati membri possono derogare al primo e secondo comma qualora dimostrino, in un piano presentato alla Commissione, che la quantità totale dei terreni ammissibili resta invariata."

- f) All'allegato II si aggiunge:

"CIPRO

UNGHERIA";

g) L'allegato III è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DEL SUPPLEMENTO DEL  
PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER IL FRUMENTO DURO

(in ha)

|            |           |
|------------|-----------|
| Grecia     | 617 000   |
| Spagna     | 594 000   |
| Francia    | 208 000   |
| Italia     | 1 646 000 |
| Cipro      | 6 183     |
| Austria    | 7 000     |
| Portogallo | 118 000   |
| Ungheria   | 2 500     |

"

h) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO SPECIFICO PER IL  
FRUMENTO DURO

|             | (in ha) |
|-------------|---------|
| Germania    | 10 000  |
| Spagna      | 4 000   |
| Francia     | 50 000  |
| Italia      | 4 000   |
| Ungheria    | 4 305   |
| Slovacchia  | 4 717   |
| Regno Unito | 5 000   |

"

i) Si aggiunge l'allegato seguente:

"ALLEGATO VI

Superfici di base nazionali e rese di riferimento nazionali in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia

|                 | Superficie di base<br>(ettari) | Resa di riferimento<br>(tonnellate per ettaro) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Repubblica ceca | 2 253 598                      | 4,20                                           |
| Estonia         | 362 827                        | 2,40                                           |
| Cipro           | 79 004                         | 2,30                                           |
| Lettonia        | 443 580                        | 2,50                                           |
| Lituania        | 1 146 633                      | 2,70                                           |
| Ungheria        | 3 487 792                      | 4,73                                           |
| Malta           | 4 565                          | 2,02                                           |
| Polonia         | 9 454 671                      | 3,00                                           |
| Slovenia        | 125 171                        | 5,27                                           |
| Slovacchia      | 1 003 453                      | 4,06                                           |

"

24. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da:

- 32001 R 1455: Regolamento (CE) n. 1455/2001 del Consiglio, del 28.6.2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 58),
- 32001 R 1512: Regolamento (CE) n. 1512/2001 del Consiglio, del 23.7.2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1),
- 32001 R 2345: Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 dell'1.1.2001, pag. 29).

a) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato II e possano essere costituite le riserve nazionali di cui all'articolo 9. La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia attribuiscono massimali individuali ai produttori e costituiscono le riserve nazionali dal numero complessivo dei diritti al premio riservato a ciascuno di detti Stati membri, stabilito all'allegato II, entro un anno dalla data di adesione.".

b) All'articolo 11, paragrafo 3 si aggiunge il seguente comma:

“Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i massimali nazionali sono quelli indicati nella seguente tabella.

Premio all'abbattimento:

|                 | Tori, manzi, vacche e<br>giovenche | Vitelli di età compresa tra<br>1 e 7 mesi e la cui carcassa<br>abbia un peso inferiore a<br>160 kg |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repubblica ceca | 483 382                            | 27 380                                                                                             |
| Estonia         | 107 813                            | 30 000                                                                                             |
| Cipro           | 21 000                             | -                                                                                                  |
| Lettonia        | 124 320                            | 53 280                                                                                             |
| Lituania        | 367 484                            | 244 200                                                                                            |
| Ungheria        | 141 559                            | 94 439                                                                                             |
| Malta           | 6 002                              | 17                                                                                                 |
| Polonia         | 1 815 430                          | 839 518                                                                                            |
| Slovenia        | 161 137                            | 35 852                                                                                             |
| Slovacchia      | 204 062                            | 62 841                                                                                             |

”

c) All'articolo 16, paragrafo 1, primo comma si aggiunge il seguente trattino:

"- per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, uguale ai massimali che figurano all'allegato I o pari alla media dei bovini maschi macellati negli anni 2001, 2002 e 2003 secondo i dati dell'Eurostat per tali anni o in base ad ogni altra informazione statistica ufficiale relativa a tali anni e riconosciuta dalla Commissione."

d) All'articolo 16, paragrafo 4, si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli anni di riferimento sono il 2001, il 2002 e il 2003."

e) All'articolo 17, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia gli anni di riferimento sono il 1999, il 2000 e il 2003."

f) Dopo l'articolo 17 si inserisce il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Gli importi globali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e l'importo massimo di 350 euro per ettaro del pagamento per superficie, di cui all'articolo 17, paragrafo 3, sono applicati conformemente allo schema di incrementi stabilito nell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999."

g) L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

PREMIO SPECIALE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Belgio          | 235 149                  |
| Repubblica ceca | 244 349                  |
| Danimarca       | 277 110                  |
| Germania        | 1 782 700                |
| Estonia         | 18 800                   |
| Grecia          | 143 134                  |
| Spagna          | 713 999 <sup>(1)</sup>   |
| Francia         | 1 754 732 <sup>(2)</sup> |
| Irlanda         | 1 077 458                |
| Italia          | 598 746                  |
| Cipro           | 12 000                   |
| Lettonia        | 70 200                   |
| Lituania        | 150 000                  |
| Lussemburgo     | 18 962                   |
| Ungheria        | 94 620                   |
| Malta           | 3 201                    |
| Paesi Bassi     | 157 932                  |
| Austria         | 423 400                  |
| Polonia         | 926 000                  |
| Portogallo      | 175 075 <sup>(3)</sup>   |
| Slovenia        | 92 276                   |
| Slovacchia      | 78 348                   |
| Finlandia       | 250 000                  |
| Svezia          | 250 000                  |
| Regno Unito     | 1 419 811 <sup>(4)</sup> |

- 
- (<sup>1</sup>) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican).
- (<sup>2</sup>) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom).
- (<sup>3</sup>) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima). A esclusione del programma di estensivizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).
- (<sup>4</sup>) Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100.000 capi e portato ad un totale di 1.519.811 capi, fino a quando potranno essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.".

h) L'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicabili dal 1° gennaio 2000

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Belgio                    | 394 253   |
| Repubblica ceca *         | 90 300    |
| Danimarca                 | 112 932   |
| Germania                  | 639 535   |
| Estonia *                 | 13 416    |
| Grecia                    | 138 005   |
| Spagna <sup>(1)</sup>     | 1 441 539 |
| Francia <sup>(2)</sup>    | 3 779 866 |
| Irlanda                   | 1 102 620 |
| Italia                    | 621 611   |
| Cipro *                   | 500       |
| Lettonia *                | 19 368    |
| Lituania *                | 47 232    |
| Lussemburgo               | 18 537    |
| Ungheria *                | 117 000   |
| Malta *                   | 454       |
| Paesi Bassi               | 63 236    |
| Austria                   | 325 000   |
| Polonia *                 | 325 581   |
| Portogallo <sup>(3)</sup> | 277 539   |
| Slovenia *                | 86 384    |
| Slovacchia *              | 28 080    |
| Finlandia                 | 55 000    |
| Svezia                    | 155 000   |
| Regno Unito               | 1 699 511 |

---

\* Applicabile dalla data di adesione.

- (<sup>1</sup>) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001 ed esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.
- (<sup>2</sup>) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1452/2001.
- (<sup>3</sup>) Escluso il massimale specifico previsto rispettivamente dall'articolo 13, paragrafo 3 e dall'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001."

- i) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 14

|                 | (in milioni di euro) |
|-----------------|----------------------|
|                 | 2002 e successivi    |
| Belgio          | 39,4                 |
| Repubblica ceca | 8,776017             |
| Danimarca       | 11,8                 |
| Germania        | 88,4                 |
| Estonia         | 1,13451              |
| Grecia          | 3,8                  |
| Spagna          | 33,1                 |
| Francia         | 93,4                 |
| Irlanda         | 31,4                 |
| Italia          | 65,6                 |
| Cipro           | 0,308945             |
| Lettonia        | 1,33068              |
| Lituania        | 4,942267             |
| Lussemburgo     | 3,4                  |
| Ungheria        | 2,936076             |
| Malta           | 0,0637               |
| Paesi Bassi     | 25,3                 |
| Austria         | 12,0                 |
| Polonia         | 27,3                 |
| Portogallo      | 6,2                  |
| Slovenia        | 2,964780             |
| Slovacchia      | 4,500535             |
| Finlandia       | 6,2                  |
| Svezia          | 9,2                  |
| Regno Unito     | 63,8"                |

".

25. 31999 R 1255: Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48), modificato da:

- 32000 R 0999: Regolamento (CE) n. 999/2000 della Commissione, del 12.5.2000 (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 9),
- 32000 R 1040: Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio, del 16.5.2000 (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1),
- 32000 R 1526: Regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione, del 13.7.2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55),
- 32000 R 1670: Regolamento (CE) n. 1670/2000 del Consiglio, del 20.7.2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10),
- 32002 R 0509: Regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, del 21.3.2002 (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

- a) All'articolo 16, paragrafo 3 si aggiunge il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo di dodici mesi di cui al comma precedente è il 2004-2005."

- b) Dopo l'articolo 19 si aggiunge il seguente:

"Articolo 19 bis

Gli importi globali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, gli importi globali del premio per prodotti lattiero-caseari e dell'integrazione del premio, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e l'importo massimo del pagamento per superficie di 350 euro per ettaro di cui all'articolo 19, paragrafo 3 sono applicati conformemente allo schema di incrementi stabilito nell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999."

c) L'allegato I è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO I

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI: IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

(in milioni di euro)

|                 | 2005 | 2006  | 2007 e anni civili successivi |
|-----------------|------|-------|-------------------------------|
| Belgio          | 8,6  | 17,1  | 25,7                          |
| Repubblica ceca | 6,9  | 13,87 | 20,8                          |
| Danimarca       | 11,5 | 23,0  | 34,5                          |
| Germania        | 72,0 | 144,0 | 216,0                         |
| Estonia         | 1,6  | 3,2   | 4,85                          |
| Grecia          | 1,6  | 3,3   | 4,9                           |
| Spagna          | 14,4 | 28,7  | 43,1                          |
| Francia         | 62,6 | 125,3 | 187,9                         |
| Irlanda         | 13,6 | 27,1  | 40,7                          |
| Italia          | 25,7 | 51,3  | 77,0                          |
| Cipro           | 0,4  | 0,75  | 1,1                           |
| Lettonia        | 1,8  | 3,6   | 5,4                           |
| Lituania        | 4,25 | 8,5   | 12,8                          |
| Lussemburgo     | 0,7  | 1,4   | 2,1                           |
| Ungheria        | 5,0  | 10,1  | 15,1                          |
| Malta           | 0,13 | 0,25  | 0,38                          |
| Paesi Bassi     | 28,6 | 57,2  | 85,8                          |
| Austria         | 7,1  | 14,2  | 21,3                          |
| Polonia         | 23,1 | 46,3  | 69,6                          |
| Portogallo      | 4,8  | 9,7   | 14,5                          |
| Slovenia        | 1,45 | 2,9   | 4,35                          |
| Slovacchia      | 2,6  | 5,2   | 7,9                           |
| Finlandia       | 6,2  | 12,4  | 18,6                          |
| Svezia          | 8,5  | 17,1  | 25,6                          |
| Regno Unito     | 37,7 | 75,4  | 113,1                         |

”.

26. 31999 R 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

1. Dopo il titolo II, capo IX è inserito il seguente capo:

"CAPO IX bis

MISURE SPECIFICHE PER I NUOVI STATI MEMBRI

SEZIONE I

SOSTEGNO SUPPLEMENTARE APPLICABILE A TUTTI I NUOVI STATI MEMBRI

ARTICOLO 33 bis

Disposizioni generali

La presente sezione fissa le condizioni alle quali il sostegno temporaneo supplementare, che integra quello concesso ai sensi dei capi da I a IX, è concesso per le misure transitorie di sviluppo rurale nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito denominati "i nuovi Stati membri") al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei nuovi Stati membri durante il periodo di programmazione 2004-2006.

## ARTICOLO 33 ter

Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione

1. Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale dei nuovi Stati membri;
  - b) facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.

Ai fini del presente articolo per "aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza" si intendono le aziende la cui produzione è destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.

2. Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
  - a) dimostri la futura vitalità economica dell'azienda;
  - b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
  - c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
3. La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare gli importi già ricevuti.
4. Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato all'allegato II e per un periodo non superiore a cinque anni.

## ARTICOLO 33 quater

### Sostegno per il soddisfacimento dei requisiti comunitari

1. Un sostegno può essere concesso per aiutare gli agricoltori dei nuovi Stati membri a adattarsi ai requisiti fissati dalla Comunità in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, stato fitosanitario, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro fino alla data prevista per il soddisfacimento del requisito richiesto.
2. Gli agricoltori hanno diritto al sostegno se:
  - a) beneficiano del sostegno agli investimenti di cui al capo I, con conseguente soddisfacimento del requisito corrispondente; o se:
  - b) presentano un piano dei miglioramenti e/o delle modifiche delle pratiche agricole necessari per il soddisfacimento dei requisiti minimi in questione, elaborato o certificato da una persona di riconosciuta esperienza.

Il sostegno è offerto solo agli agricoltori che possono dimostrare che la loro azienda agricola è già economicamente vitale o lo sarà al termine del sostegno.

3. Il sostegno è concesso annualmente su base decrescente ed è ridotto a zero in quote costanti. Esso è pagato fino alla data prevista per il soddisfacimento del requisito e per un massimo di cinque anni.

Il pagamento è fissato a un livello tale da evitare compensazioni eccessive. Nel fissare il livello del sostegno annuale si tiene conto della perdita di reddito e dei costi connessi agli investimenti e al carico di lavoro aggiuntivi.

L'importo massimo ammissibile al sostegno comunitario per il primo anno è fissato all'allegato II. Se il sostegno non può essere calcolato per superficie, può essere stabilito un altro importo appropriato nel quadro del processo di programmazione.

#### ARTICOLO 33 quinquies

##### Associazioni di produttori

1. Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:

a) adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;

- b) immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso;
- c) fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.

2. Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti del nuovo Stato membro tra la data di adesione e il termine del periodo di programmazione in base al diritto nazionale o a quello comunitario.

3. Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:

- a) il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno;
- b) il 2,5%, il 2,5%, il 2,0%, l'1,5% e l'1,5% del valore della produzione superiore a 1.000.000 di euro commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.

In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti all'allegato II.

Per Malta può essere stabilito un aiuto minimo per un settore avente una produzione totale estremamente bassa. Il settore interessato e il livello dell'aiuto sono determinati dalla Commissione.

#### ARTICOLO 33 sexies

##### Assistenza tecnica

1. Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
  - a) studi;
  - b) misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
  - c) installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
  - d) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.

## ARTICOLO 33 septies

### Misure del tipo Leader+

1. Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.

Le misure possono comprendere in particolare:

- a) sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;
- b) informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
- c) costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;
- d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
- e) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.

2. Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale conformemente ai principi stabiliti ai punti 12 e 14 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) \*. Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

3. I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

4. I nuovi Stati membri e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

#### ARTICOLO 33 octies

##### Servizi di consulenza e di divulgazione agricola

Oltre alla misura di cui all'articolo 33, terzo trattino, un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.

## ARTICOLO 33 nonies

### Complementi ai pagamenti diretti

1. Un sostegno può essere concesso, come misura transitoria e sui generis, agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o gli aiuti diretti complementari nazionali di cui all'articolo 1 quater del regolamento (CE) n. 1259/1999 \*\*, esclusivamente per il periodo 2004-2006.
2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera la differenza tra:
  - a) il livello dei pagamenti diretti applicabili nei nuovi Stati membri per l'anno in questione conformemente all'articolo 1bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 o all'articolo 1 ter, paragrafo 2 di tale regolamento;
  - b) il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.
3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi del presente articolo in un nuovo Stato membro, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. Tuttavia il nuovo Stato membro può sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2004, 20% per il 2005 e 15% per il 2006.

4. Un sostegno concesso a un agricoltore ai sensi del presente articolo è considerato:
- a) per Cipro, un aiuto diretto complementare nazionale ai fini dell'applicazione degli importi complessivi di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999;
  - b) per qualsiasi altro nuovo Stato membro, un pagamento o un aiuto diretto complementare nazionale, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

## SEZIONE II

### SOSTEGNO SUPPLEMENTARE APPLICABILE A MALTA

#### ARTICOLO 33 decies

##### Complementi agli aiuti di Stato a Malta

1. A Malta può essere concesso un sostegno ai beneficiari dello speciale aiuto di Stato temporaneo nel quadro del programma speciale per la politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA) di cui all'allegato XI, capitolo 4 "Agricoltura", sezione A, punto 1 del presente atto.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 nonies, paragrafo 3, il contributo comunitario complessivo al sostegno concesso ai sensi del presente articolo e dell'articolo 33 nonies a Malta, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20 % dell'assegnazione annuale per l'anno in questione. Tuttavia Malta può sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2004, 20% per il 2005 e 15% per il 2006.

3. Il sostegno concesso ai sensi del presente articolo è considerato uno speciale aiuto di Stato temporaneo nel quadro dell'SMPPMA ai fini dell'applicazione dei massimali in esso fissati.

#### ARTICOLO 33 undecies

##### Agricoltori a tempo pieno a Malta

Un sostegno specifico temporaneo è concesso agli agricoltori a tempo pieno, per consentire loro di adattarsi ai mutamenti delle condizioni del mercato derivanti dallo smantellamento dei prelievi dal momento dell'adesione.

Il sostegno è pagato annualmente, su base decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni. Sono previsti tre tipi di pagamento:

a) pagamento per ettaro di terreno irriguo;

- b) pagamento per ettaro di terreno non irriguo;
- c) pagamento per unità di bestiame possedute dall'azienda di allevamento.

Il pagamento è fissato in relazione alla diminuzione prevista del reddito agricolo derivante dallo smantellamento dei prelievi, e ai conseguenti cali dei prezzi dei prodotti agricoli. Il pagamento è fissato a un livello tale da evitare compensazioni eccessive, in particolare riguardo agli aiuti di Stato specifici per prodotto previsti nel quadro dell'SMPPMA.

La Commissione determina i massimali ammissibili per azienda agricola per le tre categorie di pagamento.

### SEZIONE III

#### DEROGHE

##### ARTICOLO 33 duodecies

###### Disposizioni generali

La presente sezione stabilisce i casi in cui i nuovi Stati membri possono derogare ai criteri di ammissione fissati per le misure di cui ai capi I, IV, V e VII.

##### ARTICOLO 33 terdecies

###### Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, primo trattino, il sostegno agli investimenti è concesso alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60 % al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 55% e il 65% rispettivamente.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo trattino, il sostegno agli investimenti è concesso ad aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 5, la classificazione delle superfici boschive come aree a rischio di incendio è presentata nel quadro del piano di sviluppo rurale.

#### ARTICOLO 33 quaterdecies

##### Deroghe applicabili a singoli nuovi Stati membri

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, gli agricoltori lituani cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda.

Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, Malta può superare il limite del 10% stabilito per la superficie dell'insieme delle zone di cui all'articolo 20.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2, gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato I possono essere aumentati per le misure destinate alla manutenzione e alla conservazione dei muri a secco a Malta. La Commissione determina l'importo massimo pagabile per ettaro in virtù della presente deroga.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, all'Estonia può essere concesso un sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli incolti, a condizione che i terreni in questione siano stati utilizzati nel corso dei cinque anni precedenti. In tale caso il sostegno può solo includere, oltre ai costi d'impianto, il premio annuale per ettaro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino.

---

\* GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.

\*\* Regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1).

2. All'articolo 34, alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente trattino:

"– le condizioni relative a misure specifiche per i nuovi Stati membri (capo IX bis)"

3. All'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004."

4. All'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dalla data di adesione."

5. All'articolo 44, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani, a condizione che la fine del periodo di sei mesi sia posteriore alla data di adesione."

6. Dopo il titolo III, capo IV è inserito il seguente capo:

"CAPO IV bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I NUOVI STATI MEMBRI

ARTICOLO 47 bis

1. Il sostegno comunitario concesso ai nuovi Stati membri per:
  - a) le misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino;
  - b) le aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza (articolo 33 ter);
  - c) il soddisfacimento dei requisiti comunitari (articolo 33 quarter)
  - d) le associazioni di produttori (articolo 33 quinquies);
  - e) l'assistenza tecnica (articolo 33 sexies);
  - f) i complementi ai pagamenti diretti (articolo 33 nonies);

- g) i complementi agli aiuti di Stato a Malta (articolo 33 decies);
- h) gli agricoltori a tempo pieno a Malta (articolo 33 undecies)

è finanziato dal FEAOG sezione Garanzia conformemente alle disposizioni del presente capo.

2. Il sostegno comunitario concesso per le misure del tipo Leader+ (articolo 33 septies) nelle regioni interessate dall'obiettivo 2 è finanziato dal FEAOG sezione Orientamento.

3. Le seguenti disposizioni non si applicano:

- a) articoli da 149 a 153 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee \*;
- b) articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47 del presente regolamento.

## ARTICOLO 47 ter

1. La Comunità partecipa al finanziamento conformemente alle disposizioni degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80% per le zone contemplate dall'obiettivo 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, una spesa è ammissibile al sostegno solo se è stata effettivamente versata al beneficiario di una misura di sostegno allo sviluppo rurale dopo il 31 dicembre 2003 e successivamente alla data in cui il piano di sviluppo rurale è stato presentato alla Commissione. La data che, tra le due, cade per ultima costituisce il termine iniziale per l'ammissione della spesa.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune \*\*, tranne l'articolo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2.

---

\* GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1,

\*\* GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103."

7. All'articolo 49, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il FEAOG sezione Garanzia può partecipare al finanziamento della valutazione dello sviluppo rurale conformemente alle disposizioni del capo IV bis. Le spese riguardanti la valutazione ex-ante possono essere ammesse al sostegno se versate a decorrere dal 1° gennaio 2004."

8. All'articolo 50 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, per i nuovi Stati membri sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999, le disposizioni finanziarie specifiche e i meccanismi necessari a facilitare l'introduzione di tali disposizioni finanziarie, compresi quelli atti a risolvere particolari problemi pratici."

9. All'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 4 e nel titolo dell'allegato, la parola "allegato" è sostituita da "allegato I".

10. È aggiunto il seguente allegato II:

"ALLEGATO II

Tabella degli importi delle misure specifiche per i nuovi Stati membri.

| Articolo     | Oggetto                                                  | EUR                |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 33 ter       | Aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza | 1 000 <sup>1</sup> | per azienda/all'anno     |
| 33 quater    | Soddisfacimento dei requisiti                            | 200                | per ettaro il primo anno |
| 33 quinquies | Associazioni di produttori                               | 100 000            | il primo anno            |
|              |                                                          | 100 000            | il secondo anno          |
|              |                                                          | 80 000             | il terzo anno            |
|              |                                                          | 60 000             | il quarto anno           |
|              |                                                          | 50 000             | il quinto anno           |

<sup>1</sup> Per la Polonia l'importo massimo ammissibile non deve superare 1 250 EUR.

".

27. 31999 R 1259: Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113), modificato da:

- 32001 R 1244: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1244/2001 del 19.06.2001 (GU L 173 del 27.06.01, pag. 1)

- a) All'articolo 1 il termine "allegato" è sostituito da "allegato I"
- b) I seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 1:

"Articolo 1 bis

Introduzione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri

Nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso denominati "i nuovi Stati membri") i pagamenti diretti concessi in virtù dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

|      |          |
|------|----------|
| 25%  | nel 2004 |
| 30%  | nel 2005 |
| 35%  | nel 2006 |
| 40%  | nel 2007 |
| 50%  | nel 2008 |
| 60%  | nel 2009 |
| 70%  | nel 2010 |
| 80%  | nel 2011 |
| 90%  | nel 2012 |
| 100% | dal 2013 |

## Articolo 1 ter

### Regime di pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri

1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti in base ai regimi di sostegno di cui all'articolo 1 con un pagamento unico (in appresso denominato "pagamento unico per superficie") che è calcolato in conformità del paragrafo 2.
2. Il pagamento unico per superficie è effettuato una volta all'anno. E' calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita in conformità dal paragrafo 3 per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro determinata in base al paragrafo 4.
3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:
  - pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nei nuovi Stati membri in base ai regimi di sostegno di cui all'articolo 1,

- in conformità delle norme comunitarie applicabili e sulla base dei parametri quantitativi quali superfici di base, massimali di premio, quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione per ciascun regime di sostegno, e
- adeguata in base alla pertinente percentuale specificata all'articolo 1 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro in base al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adeguata in conformità di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti come stabilito a fini statistici dalla Commissione (EUROSTAT).

5. Ai fini della concessione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri previsti dal paragrafo 4.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3ha. Tuttavia ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1ha.

6. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia gli agricoltori possono usare le superfici di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. Per quanto riguarda la produzione di canapa che rientra nel codice CN 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 <sup>1</sup> e l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999 <sup>2</sup>.

Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43).

8. Le norme comunitarie sul sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso denominato "SIGC") figuranti nel regolamento (CEE) n. 3508/92 <sup>1</sup> e in particolare l'articolo 2 si applicano, ove necessario, al regime di pagamento unico per superficie . Pertanto il nuovo Stato membro che sceglie questo regime:

- predispone e tratta le domande annuali di aiuto degli agricoltori. Tali domande contengono solo dati sui richiedenti e sulle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);
- istituisce un sistema di identificazione delle parcelle fondiari inteso ad assicurare che le parcelle per le quali sono state introdotte domande di aiuti possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;
- dispone di una base di dati informatizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuti;
- controlla le domande di aiuti in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1).

L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali ai sensi della direttiva 92/102/CEE <sup>1</sup> e del regolamento (CE) n. 1760/2000 <sup>2</sup>.

9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime alla fine del primo o secondo anno del periodo di applicazione. I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di porre fine al regime al più tardi due mesi prima della fine dell'ultimo anno di applicazione.

10. Prima della fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie la Commissione valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro in questione alla piena applicazione dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1.

---

<sup>1</sup> Direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

In particolare, alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie il nuovo Stato membro deve aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il SIGC di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 per un corretto funzionamento dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1, nella forma in quel momento applicabile.

11. In base alla sua valutazione la Commissione:

- a) constata che il nuovo Stato membro può rientrare nel sistema dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 applicati negli attuali Stati membri,

ovvero

- b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie da parte del nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario per far sì che le necessarie procedure di gestione e controllo siano messe pienamente in atto e funzionino correttamente.

Prima della fine del periodo di proroga di cui alla lettera b), si applica il paragrafo 11.

Fino alla fine dei 5 anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (cioè il 2008), si applicano le percentuali indicate all'articolo 1 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 1 bis per il 2008 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie

12. Dopo la fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie i regimi di sostegno di cui all'articolo 1 sono applicati in conformità delle norme comunitarie applicabili e in base ai parametri quantitativi quali la superficie di base, i massimali di premio e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione per ciascun regime di sostegno, fatte salve le eventuali modifiche derivanti da cambiamenti della legislazione comunitaria applicabile. Si applicano successivamente le percentuali di cui all'articolo 1 bis per gli anni pertinenti.

13. I nuovi Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato delle misure prese per attuare il presente articolo e in particolare delle misure adottate in applicazione del paragrafo 7.

14. Il regime di pagamento unico per superficie è considerato un intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.06.1999, pag. 103).

Articolo 1 quater.

Pagamenti diretti complementari nazionali nei nuovi Stati membri

1. Ai fini del presente articolo, per "Regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei regimi di pagamento diretto dell'UE elencati nell'allegato I.

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare gli aiuti diretti concessi agli agricoltori in base a qualsiasi regime relativo alla PAC elencato nell'allegato I, a concorrenza:

- del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005 e del 65% nel 2006 nonché a partire dal 2007 fino a 30 punti in percentuale sopra il livello di cui all'articolo 1bis nell'anno in questione. Tuttavia nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può durante l'intero periodo di progressiva introduzione dei pagamenti diretti raggiungere il 100% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità al 30 aprile 2004 nell'anno in questione,

ovvero

- del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali dal 2007.

Per ciascun regime relativo alla PAC in questione i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare una delle due opzioni summenzionate.

Il sostegno diretto complessivo che può essere concesso a un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al regime UE applicabile, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al regime UE corrispondente applicabile agli Stati membri nella Comunità al 30 aprile 2004.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto pagato a un agricoltore in base a ciascun regime relativo alla PAC elencato nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo concesso a Cipro a un agricoltore dopo l'adesione in base al regime UE applicabile, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe avuto diritto in base a tale regime nell'anno in questione nella Comunità al 30 aprile 2004.

Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da concedere sono quelli indicati nell'allegato II.

L'aiuto complementare nazionale da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. Il nuovo Stato membro che decide di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. L'importo complessivo per settore degli aiuti complementari nazionali concessi in un determinato anno nell'ambito dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, è limitato da una dotazione finanziaria specifica per settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra

- l'importo totale del sostegno per settore risultante dall'applicazione del primo o secondo trattino del paragrafo 2, come appropriato, e
- l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi per gli stessi settori nell'anno in questione in base al regime di pagamento unico per superficie.

6. Il nuovo Stato membro può decidere in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da concedere.

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

- qualora si applichi il paragrafo 2, secondo trattino, specifica i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC,

- definisce il livello fino al quale l'aiuto complementare nazionale può essere pagato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione,
- è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

8. Non sono ammessi pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole che rientrano in un'organizzazione di mercato non direttamente sostenuta da un regime di sostegno di cui all'articolo 1.

9. Cipro, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, può concedere aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto) settori menzionati nell'allegato III e fino agli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati sulla base di una decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi per ciascun (sotto)settore.

10. La Lettonia, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, può concedere aiuti nazionali transitori decrescenti sino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

La Lettonia può concedere aiuti di Stato ai (sotto) settori menzionati nell'allegato IV e fino agli importi che figurano in tale allegato.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati sulla base di una decisione della Commissione.

La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi per ciascun (sotto)settore."

c) All'articolo 2 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

"8. Il regime semplificato non si applica ai nuovi Stati membri."

d) L'articolo 11, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Conformemente al paragrafo 2, la Commissione adotta:

- le modalità di applicazione dell'articolo 2 bis, comprese le deroghe alle disposizioni dei pertinenti regolamenti e del regolamento (CEE) n. 3508/92 \*, necessarie al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione, in particolare quelle relative alle condizioni di ammissibilità, ai termini di presentazione delle domande e di pagamento e alle disposizioni di controllo, nonché norme particolareggiate per evitare duplici richieste riguardo alle superfici e produzioni contemplate dal regime semplificato,
- le norme particolareggiate riguardanti l'attuazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 1 ter,
- le modifiche dell'allegato I che si rivelino necessarie tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 1, e

- se del caso, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese, in particolare, le misure necessarie ad impedire che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7.

---

\* Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6)".

- e) Il titolo dell'allegato è sostituito da "Allegato I".

f) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO II

Tabella 1: Cipro: Pagamenti diretti complementari nazionali in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

| Percentuale di introduzione:       | 25%        | 30%        | 35%        | 40%        | 50%        | 60%        | 70%        | 80%       | 90%       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Settore                            | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011      | 2012      |
| Seminativi (escluso frumento duro) | 7.913.822  | 7.386.234  | 6.858.646  | 6.331.058  | 5.275.881  | 4.220.705  | 3.165.529  | 2.110.353 | 1.055.176 |
| Frumento duro                      | 2.269.470  | 2.118.172  | 1.966.874  | 1.815.576  | 1.512.980  | 1.210.384  | 907.788    | 605.192   | 302.596   |
| Leguminose da granella             | 30.228     | 28.273     | 26.318     | 24.363     | 20.363     | 16.362     | 12.272     | 8.181     | 4.091     |
| Latte e prodotti lattiero-caseari  | 0          | 899.576    | 1.572.371  | 2.178.000  | 1.815.000  | 1.452.000  | 1.089.000  | 726.000   | 363.000   |
| Bovini                             | 3.456.709  | 3.226.262  | 2.995.814  | 2.765.367  | 2.304.473  | 1.843.578  | 1.382.684  | 921.789   | 460.895   |
| Ovini e caprini                    | 8.267.087  | 7.715.948  | 7.164.809  | 6.613.669  | 5.511.391  | 4.409.113  | 3.306.835  | 2.204.556 | 1.102.278 |
| Olio d'oliva                       | 5.951.250  | 5.554.500  | 5.157.750  | 4.761.000  | 3.967.500  | 3.174.000  | 2.380.500  | 1.587.000 | 793.500   |
| Tabacco                            | 782.513    | 730.345    | 678.178    | 626.010    | 521.675    | 417.340    | 313.005    | 208.670   | 104.335   |
| Banane                             | 3.290.625  | 3.071.250  | 2.851.875  | 2.632.500  | 2.193.750  | 1.755.000  | 1.316.250  | 877.500   | 0         |
| Uve secche                         | 104.393    | 86.562     | 68.732     | 50.901     | 15.241     | 0          | 0          | 0         | 0         |
| Totale                             | 32.066.096 | 30.817.121 | 29.341.366 | 27.798.445 | 23.138.253 | 18.498.483 | 13.873.862 | 9.249.241 | 4.185.871 |

Tabella 2: Cipro: Pagamenti diretti complementari nazionali in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie per i pagamenti diretti

| Settore                            | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Seminativi (escluso frumento duro) | 6.182.503  | 3.997.873  | 2.687.095  | 1.303.496  | 0          |
| Frumento duro                      | 2.654.980  | 2.469.490  | 2.358.196  | 2.240.719  | 2.018.131  |
| Leguminose da granella             | 27.346     | 20.566     | 16.498     | 12.204     | 4.068      |
| Latte e prodotti lattiero-caseari  | 0          | 1.165.968  | 2.365.032  | 3.566.500  | 3.548.500  |
| Bovini                             | 4.608.945  | 4.608.945  | 4.608.945  | 4.608.945  | 4.608.945  |
| Ovini e caprini                    | 10.932.782 | 10.887.782 | 10.860.782 | 10.832.282 | 10.778.282 |
| Olio d'oliva                       | 7.215.000  | 6.855.000  | 6.639.000  | 6.411.000  | 5.979.000  |
| Uve secche                         | 182.325    | 176.715    | 173.349    | 169.796    | 163.064    |
| Banane                             | 4.368.300  | 4.358.700  | 4.352.940  | 4.346.860  | 4.335.340  |
| Tabacco                            | 1.049.000  | 1.046.750  | 1.045.400  | 1.043.975  | 1.041.275  |
| TOTALE                             | 37.221.182 | 35.587.790 | 35.107.238 | 34.535.778 | 32.476.606 |

# ALLEGATO III

## Aiuti di stato: Cipro

| Settore                                      | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010      |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Cereali (escluso frumento duro)              | 7.920.562  | 6.789.053  | 5.657.544  | 4.526.035  | 3.394.527  | 2.263.018  | 1.131.509 |
| Latte e prodotti lattiero-caseari            | 7.122.260  | 5.066.822  | 3.359.449  | 1.995.577  | 1.496.683  | 997.789    | 498.894   |
| Bovini                                       | 227.103    | 194.660    | 162.216    | 129.773    | 97.330     | 64.887     |           |
| Ovini e caprini                              | 3.597.708  | 3.083.750  | 2.569.791  | 2.055.833  | 1.541.875  | 1.027.917  | 513.958   |
| Suini                                        | 9.564.120  | 8.197.817  | 6.831.514  | 5.465.211  | 4.098.909  | 2.732.606  | 1.366.303 |
| Pollame e uova                               | 3.998.310  | 3.427.123  | 2.855.936  | 2.284.749  | 1.713.561  | 1.142.374  | 571.187   |
| Vino                                         | 15.077.963 | 12.923.969 | 10.769.974 | 8.615.979  | 6.461.984  | 4.307.990  | 2.153.995 |
| Olio da tavola                               | 7.311.000  | 6.266.571  | 5.222.143  | 4.177.714  | 3.133.286  | 2.088.857  | 1.044.429 |
| Uve da tavola                                | 3.706.139  | 3.176.691  | 2.647.242  | 2.117.794  | 1.588.345  | 1.058.897  | 529.448   |
| Pomodori trasformati                         | 411.102    | 352.373    | 293.644    | 234.915    | 176.187    | 117.458    | 58.729    |
| Banane                                       | 445.500    | 381.857    | 318.214    | 254.571    | 190.929    | 127.286    | 63.643    |
| Frutta decidua, inclusa la frutta a nocciolo | 9.709.806  | 8.322.691  | 6.935.576  | 5.548.461  | 4.161.346  | 2.774.230  | 1.387.115 |
| Mandorle                                     | 2.531.871  | 2.170.175  | 1.808.479  | 1.446.783  | 1.085.088  | 723.392    | 361.696   |
| Carrube                                      | 517.500    | 443.571    | 369.643    | 295.714    | 221.786    | 147.857    | 73.929    |
| Totale                                       | 72.140.945 | 60.797.123 | 49.801.366 | 39.149.111 | 29.361.833 | 19.574.556 | 9.754.835 |

# ALLEGATO IV

Aiuti di stato:  
Lettonia

| Settore                           | 2004      | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Lino                              | 654.000   | 523.200 | 392.400 | 261.600 | 130.800 |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | 5.236.000 | -       | -       | -       | -       |
| Suini                             | 204.000   | 163.200 | 122.400 | 81.600  | 40.800  |
| Ovini e caprini                   | 107.000   | 85.600  | 64.200  | 42.800  | 21.400  |
| Sementi                           | 109.387   | 87.510  | 66.110  | 44.710  | 23.310  |
| Totale                            | 6.310.387 | 859.510 | 645.110 | 430.710 | 216.310 |

28. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:

- 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
- 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

a) All'articolo 1, paragrafo 3 si aggiunge il seguente comma:

"Al momento dell'adesione si deciderà se classificare la Polonia nella zona viticola A dell'allegato III."

b) All'articolo 5, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera d):

"d) per Cipro, i diritti d'impianto per 2.000 ettari per la produzione di vini di qualità prelevati dalla riserva nazionale di Cipro esistente prima dell'adesione. Cipro comunica alla Commissione un elenco delle regioni cui sono stati assegnati i diritti d'impianto provenienti da tale riserva nazionale."

c) All'articolo 6 si aggiunge il seguente paragrafo 4:

"4. Alla Repubblica ceca sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari al 2% della superficie totale vitata utilizzata nel paese al 1° maggio 2004, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5.

A Malta sono concessi nuovi diritti d'impianto per la produzione di v.q.p.r.d. fino a una superficie viticola complessiva di 1.000 ettari. Tali nuovi diritti devono essere utilizzati al più tardi entro la campagna vitivinicola 2005-2006. Se tali diritti non sono utilizzati entro la campagna vitivinicola 2005-2006 essi sono assegnati alla riserva cui si applica l'articolo 5."

d) All'articolo 19, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"Se la Polonia è classificata come zona viticola ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, essa indica al momento dell'adesione le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei vini di qualità prodotti nel suo territorio."

e) All'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell'uva raccolta nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B, o su superfici vitate in Austria o nella Repubblica ceca sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione."

f) All'articolo 44, paragrafi 6 e 13, dopo il termine "Irlanda" si aggiunge il termine "Polonia":

g) All'allegato I, punto 3, si aggiunge:

"Il v.q.p.r.d. "Tokaji eszencia" originario dell'Ungheria non è considerato un mosto di uva parzialmente fermentato."

h) All'allegato III (Zone viticole):

– al punto 1 si aggiunge la seguente lettera d):

"d) nella Repubblica ceca, Boemia: la superficie vitata nelle zone viticole pražská, mělnická, roudnická, žernosecká, mostecká, čáslavská"

– al punto 2 si aggiungono le seguenti lettere d), e) e f):

- "d) nella Repubblica ceca, Moravia: le zone viticole brněnská, bzenecká, mikulovská, mutěnická, velkopavlovická, znojemská, strážnická, kyjovská, uherskohradišťská, Podluží e le superfici vitate nelle regioni non incluse nel punto 1, lettera d);
- e) in Slovacchia: le zone viticole dei Piccoli Carpazi, della Slovacchia meridionale, di Nitra, della Slovacchia centrale e orientale e le zone viticole non incluse nel punto 3;
- f) in Slovenia: le seguenti superfici vitate: nella regione di Podravje, ljutomersko-ormoški vinorodni okoliš, mariborski vinorodni okoliš, radgonsko-kapelski vinorodni okoliš, šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Haloze, prekmurski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice, in the Posavje region: bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš Dolenjska nella regione di Posavje e le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera d)".

– al punto 3 si aggiunge:

"in Slovacchia, la regione del Tokay"

- al punto 4 si aggiunge:

"In Ungheria, tutte le superfici vitate."

- al punto 5 si aggiunge la seguente lettera d):

"d) in Slovenia, le superfici vitate nella regione di Primorska: vinorodni okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Vipavska dolina, koprski vinorodni okoliš e vinorodni okoliš Kras"

- al punto 6 si aggiunge:

"A Cipro, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate situate ad altitudini superiori a 600 metri".

- al punto 7 si aggiungono le seguenti lettere f, e g):

"f) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudini non superiori a 600 metri;

g) a Malta, le superfici vitate."

i) All'allegato IV, punto 4 si aggiunge la seguente lettera d):

"d) il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata ove tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji másolás" nella regione ungherese del Tokajhegyalja a condizioni da determinarsi."

j) All'allegato V:

– alla sezione A, punto 2, lettera b) si aggiunge il seguente trattino:

"- I v.q.p.r.d. Tokaji originari dell'Ungheria e designati, conformemente alle disposizioni ungheresi, come "Tokaji édes szamorodni" o "Tokaji aszú"."

– alla sezione A, punto 2), lettera d) si aggiunge la seguente frase:

"e v.q.p.r.d. Tokaji originari dell'Ungheria e designati conformemente alle disposizioni ungheresi come "Tokaji másolás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Aszúbor" e "Töppedt szőlőből készült bor"."

– alla sezione D, punto 3) si aggiunge:

"e nelle regioni viticole dell'Ungheria e della Slovenia"

k) All'allegato VI:

- alla sezione D, punto 1, lettera b) si aggiunge il seguente comma:

"Tuttavia per i v.q.p.r.d. "Commandaria" originari di Cipro le fasi di produzione dopo la trasformazione delle uve in mosti e dei mosti così ottenuti in vino possono essere effettuate sotto stretta sorveglianza a Cipro al di fuori della regione specifica dove le uve utilizzate sono state raccolte alle condizioni stabilite dalla legislazione cipriota."

- alla sezione F, punto 5, dopo "Tuttavia", si aggiunge la seguente frase:

"per i v.q.p.r.d. "Dolenjska" originari della Slovenia designati, conformemente alle disposizioni vigenti in Slovenia, come "Cviček PTP" e "

l) All'allegato VII, punto A.2.b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

- "– una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "ονομασία κατά παράδοση", "οίνος τοπικός", "vino de la tierra", "vinho regional", "regional wine", "landwijn", "geograafilise tähistusega lauavein", "tájbor", "inbid tradizzjonali tal-lokal", "zemské víno" "deželno vino PGO" or "deželno vino s priznano geografsko oznako"; quando una tale menzione è usata i termini "vino da tavola" non dovrebbero essere richiesti.";

m) All'allegato VII:

- alla sezione C, punto 2, secondo trattino, si aggiunge:

"La Polonia è autorizzata a mantenere l'uso della denominazione composta "Polskie wino/vino polacco" per i prodotti fermentati che rientrano nel codice NC 2206 ricavati da succo d'uva concentrato o mosto di uve concentrato e da succo d'uva o mosto di uve. Tali prodotti, recanti l'etichetta "Polskie wino/Vino polacco", sono commercializzati solo in Polonia.

n) All'allegato VIII, punto D.3, i trattini sono sostituiti dai seguenti:

- "brut nature", "naturherb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro", "natūralusis briutas", "īsts bruts", "přírodně tvrdé", "popolnoma suho" o "dosaggio zero se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l; tali menzioni possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;
- "extra brut", "extra herb", "ekstra briutas", "ekstra brut", "ekstra bruts", "zvlášť tvrdé", "extra bruto", "izredno suho" o ekstra wytrawne se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

- "brut", "herb", "briutas", "bruts", "tvrđé", "bruto", "zelo suho" o "bardzo wytrawne": se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;
- "extra dry", "extra trocken", "extra seco", "labai sausas", "ekstra kuiv", "ekstra sausais", "különlegesen száraz", "wytrawne", "suho", "zvlášť suché" o "extra suché": se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;
- "sec", "trocken", "secco" or "asciutto", "dry", "tør", "ξηρός", "seco", "torr", "kuiva", "sausas", "kuiv", "sausais", "száraz", "półwytrawne", "polsuho", or "suché": if its sugar content is between 17 and 35 grams per litre,
- "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "ημιξηρός", "semi seco", "meio seco", "halvtorr", "puolikuiva", "pusiau sausas", "poolkuiv", "pussausais", "félszáraz", "półslodkie", "polsladko" o "polosuché" o "polosladké" se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;

- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "γλυκύς", "dulce", "doce", "söt", "makea", "saldus", "magus", "pussaldais", "édes", "ħelu", "słodkie", "sladko" or "sladké" se il tenore di zucchero è superiore a 50g/l."

o) All'allegato VIII, sezione E, punto 6, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- "a) la menzione "Winzersekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Germania, la menzione "Hauersekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Austria, la menzione "pěstíelský sekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati nella Repubblica ceca e la menzione "Termelői pezsgő" per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Ungheria, che soddisfano le condizioni seguenti:"

29. 31999 R 1621: Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21), modificato da:

- 31999 R 2256: Regolamento (CE) n. 2256/1999 della Commissione, del 25.10.1999 (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 13),
- 32001 R 1880: Regolamento (CE) n. 1880/2001 della Commissione, del 26.9.2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).

L'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"La superficie massima garantita comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di 53.187 ettari."

30. 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:

- 32000 R 2451: Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7.11.2000 (GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 7)
- 32001 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2001 della Commissione, del 24.4.2001 (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54)
- 32001 R 1609: Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6.8.2001 (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9)
- 32001 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14.8.2001 (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17)
- 32001 R 2066: Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22.10.2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9)
- 32002 R 2244: Regolamento (CE) n. 2244/2002 della Commissione, del 16.12.2002 (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 27).

a) All'allegato XIII, si aggiunge la seguente lettera g):

"g) per i vini ungheresi:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

- "Tokaji másolás",
- "Tokaji fordítás",
- "Aszúbor",
- "Töppedt szőlőből készült bor",
- "Tokaji édes szamorodni"

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

- "Tokaji aszú"
- "Tokaji aszúeszencia",
- "Tokaji eszencia".

31. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:

– 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3).

a) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80.823 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo è così ripartito:

- 13 800 tonnellate per il Belgio,
- 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca
- 300 tonnellate per la Germania,
- 30 tonnellate per l'Estonia,
- 50 tonnellate per la Spagna,
- 55 800 tonnellate per la Francia,
- 360 tonnellate per la Lettonia,

- 2 263 tonnellate per la Lituania,
- 4 800 tonnellate per I Paesi Bassi,
- 150 tonnellate per l'Austria,
- 924 tonnellate per la Polonia,
- 50 tonnellate per il Portogallo,
- 73 tonnellate per la Slovacchia,
- 200 tonnellate per la Finlandia,
- 50 tonnellate per la Svezia,
- 50 tonnellate per il Regno Unito."

b) All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del comma introduttivo e della lettera a) è sostituito dal seguente:

"È stabilito un quantitativo massimo garantito di 146.296 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo è ripartito sotto forma di:

- a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
- 10 350 tonnellate per il Belgio,

- 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca
- 12 800 tonnellate per la Germania,
- 42 tonnellate per l'Estonia,
- 20 000 tonnellate per la Spagna,
- 61 350 tonnellate per la Francia,
- 1 313 tonnellate per la Lettonia,
- 3 463 tonnellate per la Lituania,
- 2 061 tonnellate per l'Ungheria,
- 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
- 2 500 tonnellate per l'Austria,
- 462 tonnellate per la Polonia,
- 1 750 tonnellate per il Portogallo,
- 189 tonnellate per la Slovacchia,
- 2 250 tonnellate per la Finlandia,
- 2 250 tonnellate per la Svezia,
- 12 100 tonnellate per il Regno Unito.

Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."

32. 32001 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), modificato da:

– 32002 R 0680 Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19.4.2002 (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26)

a) All'articolo 10, paragrafo 4, si aggiunge il seguente comma:

"La tabella dei coefficienti riportata al comma precedente è adattata secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, tenendo conto dei quantitativi di base stabiliti nell'articolo 11, paragrafo 2."

b) All'articolo 11, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase:

"Per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la campagna di commercializzazione è quella del 2003-2004."

- c) All'articolo 11, paragrafo 2, tabella "1) Quantitativi di base A" si inserisce, prima della voce relativa alla Danimarca:

|                        |         |   |    |
|------------------------|---------|---|----|
| "della Repubblica ceca | 441 209 | — | —" |
|------------------------|---------|---|----|

e, tra le voci relative a Italia e Paesi Bassi:

|                 |         |         |    |
|-----------------|---------|---------|----|
| "della Lettonia | 66 400  | —       | —  |
| della Lituania  | 103 010 | —       | —  |
| dell'Ungheria   | 400 454 | 127 627 | —" |

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

|                |           |        |    |
|----------------|-----------|--------|----|
| "della Polonia | 1 580 000 | 24 911 | —" |
|----------------|-----------|--------|----|

e, tra le voci relative alla regione autonoma delle Azzorre e la Finlandia:

|                  |         |        |    |
|------------------|---------|--------|----|
| "della Slovenia  | 48 157  | —      | —  |
| della Slovacchia | 189 760 | 37 522 | —" |

d) All'articolo 11, paragrafo 2, tabella "2) Quantitativi di base B" si inserisce, prima della voce relativa alla Danimarca:

|                        |        |   |    |
|------------------------|--------|---|----|
| "della Repubblica ceca | 13 653 | — | —" |
|------------------------|--------|---|----|

e, tra le voci relative a Italia e Paesi Bassi:

|                 |       |        |    |
|-----------------|-------|--------|----|
| "della Lettonia | 105   | —      | —  |
| dell'Ungheria   | 1 230 | 10 000 | —" |

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

|                |        |       |    |
|----------------|--------|-------|----|
| "della Polonia | 91 926 | 1 870 | —" |
|----------------|--------|-------|----|

e, tra le voci relative alla regione autonoma delle Azzorre e la Finlandia:

|                  |        |       |    |
|------------------|--------|-------|----|
| "della Slovenia  | 4 816  | —     | —  |
| della Slovacchia | 17 672 | 5 025 | —" |

e) All'articolo 11, paragrafo 3 si aggiunge la seguente frase:

"Per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la campagna di commercializzazione è quella del 2003-2004."

f) All'articolo 39, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per le industrie saccarifere della Slovenia ammonta a 19.585 tonnellate."

g) All'allegato III, punto IV.2), punti V.2) e V.3), punto VI.2), punto VIII.d) e punto XI.2 si aggiunge la seguente frase:

"Per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia detta campagna di commercializzazione è quella del 2003-2004."

33. 32001 R 2529: Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3).

a) L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2002, la somma dei diritti al premio esistenti sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato I e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 10. La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia attribuiscono massimali individuali ai produttori e costituiscono le riserve nazionali dal numero complessivo dei diritti al premio riservato a ciascuno di detti Stati membri, stabilito all'allegato I, entro un anno dalla data di adesione."

b) Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 11 bis

Gli importi globali di cui all'articolo 11, paragrafo 1 sono applicati conformemente allo schema di incrementi stabilito nell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio."

c) L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

DIRITTI INDIVIDUALI AL PREMIO PER PECORA E PER CAPRA

| Stato membro    | Diritti<br>(in migliaia) |
|-----------------|--------------------------|
| Belgio          | 70                       |
| Repubblica ceca | 66,733                   |
| Danimarca       | 104                      |
| Germania        | 2 432                    |
| Estonia         | 48                       |
| Grecia          | 11 023                   |
| Spagna          | 19 580                   |
| Francia         | 7 842                    |
| Irlanda         | 4 956                    |
| Italia          | 9 575                    |
| Cipro           | 472,401                  |
| Lettonia        | 18,437                   |
| Lituania        | 17,304                   |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Lussemburgo               | 4          |
| Ungheria                  | 1 146      |
| Malta                     | 8,485      |
| Paesi Bassi               | 930        |
| Austria                   | 206        |
| Polonia                   | 335,88     |
| Portogallo <sup>(1)</sup> | 2 690      |
| Slovenia                  | 84,909     |
| Slovacchia                | 305,756    |
| Finlandia                 | 80         |
| Svezia                    | 180        |
| Regno Unito               | 19 492     |
| Totale                    | 81 667,905 |

<sup>(1)</sup> A esclusione del programma di estensivizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

”

d) L'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

(in migliaia di euro)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Belgio          | 64     |
| Repubblica ceca | 71     |
| Danimarca       | 79     |
| Germania        | 1 793  |
| Estonia         | 51     |
| Grecia          | 8 767  |
| Spagna          | 18 827 |
| Francia         | 7 083  |
| Irlanda         | 4 875  |
| Italia          | 6 920  |
| Cipro           | 441    |

|             |        |
|-------------|--------|
| Lettonia    | 19     |
| Lituania    | 18     |
| Lussemburgo | 4      |
| Ungheria    | 1 212  |
| Malta       | 9      |
| Paesi Bassi | 743    |
| Austria     | 185    |
| Polonia     | 355    |
| Portogallo  | 2 275  |
| Slovenia    | 86     |
| Slovacchia  | 323    |
| Finlandia   | 61     |
| Svezia      | 162    |
| Regno Unito | 20 162 |

"

34. 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

a) All'allegato II, seconda tabella si aggiunge:

"

|            |        |        |       |       |  |  |  |  |        |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| Cipro      | 350    |        |       |       |  |  |  |  | 350    |
| Ungheria   | 5 768  | 6 587  |       |       |  |  |  |  | 12 355 |
| Polonia    | 22 200 | 12 633 | 1 867 | 1 233 |  |  |  |  | 37 933 |
| Slovacchia | 1 598  | 117    |       |       |  |  |  |  | 1 715  |

"

b) All'allegato II seconda tabella, l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

"

|  |         |        |        |       |        |        |        |        |         |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  | 162 602 | 97 866 | 34 338 | 7 518 | 15 771 | 27 114 | 24 512 | 16 696 | 386 417 |
|--|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|

"

35. 32002 R 0753: Regolamento (CE) N. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 2086: Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25.11.2002 (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8).

All'articolo 47 si aggiunge il seguente paragrafo 3:

"3. I vini, i mosti di uve e i vini spumanti prodotti in Ungheria fino al 1° maggio 2004 la cui designazione e presentazione non è conforme al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni relative ai vini, mosti d'uve e vini spumanti in vigore in Ungheria prima di tale data. L'Ungheria istituisce una banca di dati informatizzata che comprende le dichiarazioni delle scorte e dichiara le scorte disponibili al momento dell'adesione.".